

Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE
1	Oggetto
2	Zone di applicazione
3	Presupposto della tassa
3bis	Sinergie
4	Esclusioni
5	Soggetti passivi
6	Locali tassabili
7	Aree tassabili
8	Locali ed aree non utilizzati
9	Riduzioni per particolari condizioni d'uso
10	Obbligazione tributaria
11	Esenzioni e riduzioni
12	Copertura delle esenzioni e riduzioni
13	Riduzioni della tassazione per carenze organiche del servizio o mancato svolgimento
14	Gettito del tributo
15	Tariffe
16	Rifiuti speciali assimilati agli urbani
17	Tassa giornaliera di smaltimento
18	Denunce
19	Denunce di variazione
20	Verifiche e controlli –sgravi di ufficio - rateizzazioni
21	Modalità dei rimborsi
22	Funzionario responsabile
23	Sanzioni ed interessi
24	Entrata in vigore

Art. 1: Oggetto.

1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è istituita la relativa tassa, in applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa annuale e giornaliera nel Comune di Marano di Napoli, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del citato Decreto Legislativo.

Art. 2: Zone di applicazione

1 La tassa è applicata per intero in tutto il territorio comunale, che include il centro abitato, le frazioni, i nuclei abitati, i centri commerciali e produttivi nonché gli insediamenti sparsi.

Art. 3: Presupposto della tassa

1 La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2 In caso di revoca dell'esenzione stabilita dall'articolo 11 del presente regolamento, per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art 3bis: Sinergie

1 E' fatto obbligo di collaborazione ai seguenti Uffici:

Anagrafe e Stato Civile per la comunicazione degli immigrati, emigrati, costituzione nuovi N.F. e deceduti

Ufficio Urbanistica per la segnalazione dei nuovi insediamenti

Ufficio attività economiche per la segnalazione dell'apertura e chiusura degli esercizi commerciali

Il comando di P.M. per quanto riportato al successivo art. 20

Art.4: Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa con esclusione di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento:

a) i locali ed aree o parte di esse, ove per natura o per il particolare uso, cui sono stabilmente

destinati, non possono prodursi rifiuti, a condizione che le esclusioni, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, non determinano una superficie imponibile inferiore all'80% della superficie catastale. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti esclusioni:

- atri, scale, cortili, portici, balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni;

- centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, silos e simili;

- impianti sportivi limitatamente ai locali ed aree destinati ad attività sportiva dei giocatori

e dei praticanti;

- locali adibiti al culto religioso, con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- aree scoperte non operative delle utenze non domestiche ossia le aree senza alcun intervento di lavorazione , imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti.

b) i locali ed aree che risultano in condizioni di non utilizzabilità, ove tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Rientrano, a titolo semplificativo, in tale esclusione:

- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua-luce-gas);

- gli immobili danneggiati, non agibili, in ristrutturazione;

c) i locali e le aree scoperte, di cui al comma 5 del Decreto Leg.vo 507/93;

d) le superfici o parte di esse, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si

formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori stessi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5: Soggetti passivi

1 La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali soggetti alla tassazione ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2 Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte sia di uso comune, sia di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Restano a carico di questi ultimi gli altri obblighi o diritti , derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

3 In caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

4 In caso di locale ammobiliato la tassa è a carico del proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario

Art. 6: Locali tassabili

1 Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2 La superficie delle cantinole, delle autorimesse e degli altri locali accessori all'abitazione (pertinenze), non superiore a mq 30, è computata in ragione del 50 per cento.

3 Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa relativa alla superficie destinata a quest'ultima è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività.

Art. 7: Aree tassabili

1 Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Codice in materia ambientale” si applica la classificazione delle categorie e sottocategorie già definita nei precedenti atti normativi e regolamentari, così come di seguito integrata:

Categoria A

1	Sezioni politiche. Depositi. Garages e parcheggi
2	Autoscuole e palestre
202	scuole e scuole private

Categoria B

3	Autosaloni, autoricambi
---	-------------------------

Categoria C

4	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato
5	Alberghi

Categoria D

6	Esercenti arti sanitarie, ottici, veterinari. Studi commerciali, legali, notarili e simili. Uffici tecnico edili
7	Ricevitorie. Uffici di rappresentanza. Agenzie di viaggi e assicurazioni. Pompe funebri Associazioni sportive. Circoli culturali ricreativi. Sale giochi.
8	Banche

Categoria E/1

9	Calzature. Cinefoto. Elettrodomestici. Giocattoli. Video cassette
10	Abbigliamento
11	Arredamenti e arredi ufficio. Articoli da regalo e bomboniere. Consorzi agricoli. Corredi abiti da sposa. Detersivi. Distributori di benzina. Empori. Casalinghi. Materiali edili. Demolizioni. Merceria e filati. Rivestimenti. Tappezzerie. Tubolari edili
12	Cartolerie. Ferramenta. Oreficerie, orologerie, gioiellerie. Profumerie. Tabaccherie
130	Giornalai. Librerie.

Categoria E/2

140	Autofficine, elettrauto e carrozzerie. Calzature e calzolai. Calzaturifici. Pelletterie. Fotografi. Lavanderie.
150	Arrotini. Autoclavi. Autolavaggi. Cornici e vetri. Elettricisti. Riparazioni elettrodomestici. Fabbri. Porte blindate. Falegnamerie. Mobilifici. Imprese di pulizia. Infissi di alluminio. Laboratori

	ceramiche. Laboratori TV. Lavori in alluminio. Porcellane. Cartotecnica. Sartorie. Maglierie. Tacchifici. Termoidraulica ed impianti elettrici. Vivai
160	Barbieri per uomo. Parrucchieri. Centri di bellezza

Categoria F

17	Farmacie. Farmasanitari
18	Latticini e latterie. Bar e pub.
19	Uccellerie. Mangimi
20	Drogherie. Macellerie e pollerie
21	Oleifici. Pasticcerie. Pastifici. Panifici. Vini e Oli. Fiori e piante. Surgelati
22	Alimentari e salumerie. Pizzerie. Ristoranti. Rosticcerie.
23	Frutta e verdura

2 I locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate.

3 Sono interamente tassabili le aree destinate in via autonoma all'esercizio di una qualsiasi attività economica, di natura commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Art. 8: Locali ed aree non utilizzati

1 I locali e le aree scoperte si considerano occupati, detenuti o condotti se sono soltanto predisposti per l'uso cui sono destinati, salvo la facoltà del soggetto passivo di provare il mancato utilizzo durante l'intero periodo d'imposta.

2 I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e di allacciamento alle pubbliche utenze, quali l'energia elettrica, l'acqua ed il gas.

3 I locali e le aree a destinazione diversa dalle abitazioni si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

4 Sono considerati non utilizzabili locali la cui altezza non supera il metro e cinquanta cm

Art. 9: Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1 A partire dal 1° gennaio 2008 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del 30% nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante, protrattasi per l'intero anno precedente all'anno d'imposizione;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza principale, e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- c) abitazioni di utenze che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi nell'anno.

2 Per usufruire delle riduzioni di cui ai comma precedenti, il contribuente è tenuto a produrre istanza ogni anno dal giorno 20/12 al giorno 20/01 dell'anno seguente, e la riduzione avrà valore per il solo anno d'imposta in corso al 20/01 di cui alla scadenza dell'istanza.

3 Ricorrendo i presupposti per più riduzioni, non è consentito alcun cumulo delle stesse. In tal caso si applicherà la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 10: *Obbligazione tributaria*

1. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, la tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2 L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione, e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3 La cessazione nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4 In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si sposta alle annualità successive: quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, per denuncia del contribuente subentrato o per azione di recupero d'ufficio

Art. 11: *Esenzioni e riduzioni*

1 A partire dal 1° gennaio 2008, previa richiesta da formularsi con le modalità di cui all'art.9 comma 2, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta del:

a. 50% nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, e i componenti del nucleo familiare versino in disagiate condizioni economiche, per cui il reddito familiare non sia superiore nell'anno di riferimento ad Euro 12.000,00; tale importo potrà essere aggiornato ogni anno laddove si riscontrasse che esso è inferiore al valore annuale di due pensioni minime, così come comunicato dagli Enti preposti (inps).

b. 30% nei casi in cui le persone fisiche, soggetto passivo d'imposta, o i componenti del nucleo familiare sia in possesso di decreto previsto dall'art 3 comma 3 legge 104/92 (connotazione di gravità)

2 Sono esenti dalla tassa:

a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto compreso i locali pertinenziali o comunque detenuti per attività collaterali non producenti alcun reddito;

b) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'Istituzione;

c) i locali destinati alla raccolta e al deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

d) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione;

3 A partire dal 1° gennaio 2008 le tariffe unitarie delle scuole pubbliche (comunali, statali, ecc) sono ridotte al 50% per motivi carattere sociali e educativi.

4 Il Comune, quale Ente impositore gode di una riduzione della tariffa pari al 90%..

Art. 12: *Copertura delle esenzioni e riduzioni*

1 Nei bilanci annuali di previsione è individuato, nella parte "Spesa", un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 11

2 Sono destinati alla copertura di cui al comma precedente i proventi accessori della tassa a titolo di sanzioni amministrative, di interessi per ritardata iscrizione a ruolo o di dilazione, e di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n..602, e successive modificazioni. Solo in caso di insufficienza delle predette risorse, sono utilizzate altre risorse del bilancio.

Art. 13: Riduzioni della tassazione per carenze organiche del servizio o mancato svolgimento

1 Qualora il servizio di raccolta non abbia luogo, o sia svolto in grave violazione delle norme contenute nel regolamento del servizio di raccolta dei rifiuti, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività del contribuente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.

2 Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana, che rilascia ricevuta sull'originale.

3 Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

4 Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga tanto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di pericolo alle persone ed all'ambiente, il contribuente può provvedere in proprio e a sue spese, sino a quando l'autorità sanitaria non revochi la situazione di pericolo.

5 Il contribuente che ha provveduto in proprio alla rimozione dei rifiuti, su domanda documentata, ha diritto alla restituzione da parte del comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato

6 Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, per talune zone che per condizione oggettive non hanno nelle immediate vicinanze un punto di raccolta, la tassa è dovuta:

a In misura pari al 60 per cento della tariffa se la distanza supera i 600 metri;

b In misura pari al 50 per cento della tariffa se la distanza è superiore ai 1000 metri;

7 La richiesta di riduzione va formulata all'ufficio TaRSU, con le modalità previste dall'art.9 comma 2, in modo da consentire alla Direzione Tecnica del servizio di accertare, i presupposti e relazionarne al servizio tributi.

Art. 14: Gettito del tributo.

1 Fino all'entrata in vigore della tariffa di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il gettito della tassa, comprensivo dell'addizionale Eca e relativa maggiorazione, deve tendere gradualmente alla copertura integrale del costo del servizio, determinato a norma del successivo comma 3

2 Le eccedenze o le deficienze di gettito rispetto al costo da coprire, calcolate a consuntivo, sono imputate, rispettivamente, in diminuzione ovvero in aumento del costo da coprire nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato approvato il conto consuntivo.

3 Per la determinazione del costo annuale di gestione dei rifiuti si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 61 del Dlgs. n. 507. L'incidenza del costo di raccolta dei rifiuti esterni è calcolata in ragione del 15 per cento del costo totale da coprire.

Art. 15: Tariffe

1 La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree, a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento

2 Fino all'entrata in vigore della tariffa di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le tariffe della tassa sono quelle definite con la deliberazione commissariale n. ..., adottata il .../.../1996, e sono annualmente incrementate o decrementate in proporzione del maggiore o minore costo da coprire e del tasso di copertura prescelto

3 Le tariffe vengono approvate dall'organo competente, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno precedente o comunque entro i termini previsti per legge per l'approvazione del Bilancio preventivo.

Art. 16: Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, fatte salve le eventuali modificazioni che lo stesso organo dovesse ad essa apportare di anno in anno.

2 I contribuenti che provvedono al recupero e al riciclo dei rifiuti a propria cura e spese, hanno diritto allo sgravio della tassa iscritta a ruolo e relative addizionali, nella proporzione in cui i rifiuti avviati al recupero stanno al volume dei rifiuti producibili. Lo sgravio è disposto su domanda dell'interessato, corredata della documentazione idonea a provare l'avvio al recupero, e comunque non può superare il 70 per cento dell'intera somma iscritta a ruolo.

3 I contribuenti i quali, in un unico locale od area producono promiscuamente, insieme a rifiuti assimilabili agli urbani, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento devono provvedere a propria cura e spese, corrispondono la tassa sul 70 per cento della superficie complessiva del locale o dell'area. Le categorie di attività alle quali si applica la presente disposizione sono individuate nel sottostante elenco:

Categorie

Barbieri, Parrucchieri, ed attività affini
Autofficine
Carrozzerie
Eletrauto
Pizzerie – rosticcerie – ristoranti – pub
Fabbri – lavorazione infissi – marmi - falegnami
Oleifici
Laboratori di pasticceria
Macellerie – pollerie
Lavorazione vetro
Produttori vinicoli
Professioni sanitarie
Farmacie
Ambulatori

4 Per analogia va applicata la stessa percentuale a richiedenti che ne provano lo smaltimento differenziato, comunque tutte le richieste vanno effettuate entro il 20 gennaio.

Art. 17: Tassa giornaliera di smaltimento

1 E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventato esecutivo il regolamento approvato con deliberazione consiliare 31 del 27 febbraio 1995, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dai contribuenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e, comunque, inferiore a 183 giorni, locali od aree pubbliche, o di uso pubblico, o soggette a servitù di pubblico passaggio

2 La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondente di uso, diviso per 365, con successiva maggiorazione del 50 per cento

3 La riscossione della Tassa avviene con le modalità indicate dal successivo art. 18, comma 6

Art. 18: Denunce

1 La denuncia unica dei locali ed aree tassabili è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui all'art.70, comma 3° del D.L. 507/93. Deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello d'inizio dell'occupazione e detenzione, e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

2 Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione.

3 Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4 Non sono sufficienti, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 223/89. Tuttavia l'ufficio dell'anagrafe civile è tenuto ad invitare i cittadini che fanno denuncia d'immigrazione a presentare anche la denuncia di inizio occupazione, e a ritirarla debitamente compilata, per la successiva trasmissione all'ufficio tributi ed alla polizia municipale.

5 Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6 Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.17, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50, comma 5°, del D.L.507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

7 Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere i seguenti dati:

a) Codice fiscale o P.IVA;

b) Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione;

c) Ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile rilevata dalla planimetria catastale. La superficie denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. E' fatto salvo il procedimento di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 70 del D.Lvo 507/93.

d) Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Art. 19: Denuncia di variazione

- 1 La denuncia, di cui all'art.18, comma 1°, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
- 2 In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi previsti all'art.18, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa, compreso il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente art. 9.
- 3 Le denunce relative all'applicazioni delle riduzioni di cui all'art.9 del presente regolamento nonché quelle dell'art. 11 comma 1 del presente regolamento (condizioni disagiate) vanno presentate ogni anno a cura del contribuente, per valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti, con le modalità stabilite dall'Ente, entro il 20 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione;
- 4 Solo per l'anno 2008 la scadenza per la richiesta delle riduzioni è prorogata al 31/03/2008

Art. 20: Verifiche e controlli. Sgravi d'ufficio. Rateizzazioni.

- 1 L'obbligo della denuncia non esclude l'accertamento d'ufficio, che può essere eseguito in ogni tempo
- 2 A tal fine il Comune può:
rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese la planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche;
utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
inviare proprio personale a verificare quanto denunciato.
- 3 Gli agenti della polizia municipale, incaricati degli accertamenti connessi alle domande d'iscrizione anagrafica, sulla base delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 4, verificano la superficie dell'abitazione e delle eventuali pertinenze dove l'immigrato ha dichiarato di risiedere, e ne fanno rapporto all'ufficio tributi. Con lo stesso rapporto indicano anche le generalità del precedente detentore o conduttore, nonché la data ed il luogo del trasferimento di quest'ultimo. Il rapporto costituisce motivo di cancellazione d'ufficio dai ruoli del soggetto passivo nei cui riguardi è venuto meno il presupposto della tassa.
- 4 A decorrere dall'approvazione del presente regolamento può essere concessa, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 72 comma 3, D.Lgs.507/93, la ripartizione del carico tributario fino ad otto rate. Tale maggiore rateizzazione è ammessa:
 - Su istanza del contribuente;
 - Per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - Quando il carico tributario si riferisca a tributi arretrati;ed è disposta, dal funzionario responsabile del tributo, previo parere obbligatorio del Funzionario Responsabile Settore Tributi.
Il mancato pagamento di numero due rate consecutive annulla automaticamente il maggiore rateizzo e la richiesta di versamento in un'unica soluzione del debito residuo. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi di legge ed eventuali oneri accessori previsti dalla vigente normativa. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di lire ventimilioni, pari a Euro 10.329,14 dovrà essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. In ogni caso il debito può essere estinto in unica soluzione. Non saranno ammessi alla rateizzazione coloro che già avendone goduto in passato non abbiano adempiuto e si siano resi morosi.
5. E' possibile concedere, su richiesta motivata del contribuente, soggetto alle procedure coattive, quali fermo amministrativo di beni mobili registrati, pignoramento di somme presso terzi(stipendio), ipoteca immobiliare, un dilazione delle somme iscritte a ruolo e riportate sulle Comunicazioni del Concessionario delle riscossione, laddove riportino esclusivamente somme dovute al Comune di Marano di Napoli per sole entrate Tributarie.
 - I. Il contribuente, ai sensi del D. Lgs. 507/93 e del D.P.R. 602/1973 come modificato dall'art.1, DLGS 27/04/2001, N. 193 deve versare in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
 - II. La dilazione è concessa dal Responsabile del Tributo, previo parere positivo del Responsabile del Settore o del Dirigente;

- III. La concessione della dilazione di pagamento è in ogni caso subordinata al versamento di un acconto pari almeno al 30% dell'importo complessivo dell'ingiunzione.
- IV. La condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dovrà essere motivata nell'istanza di dilazione.
- V. La dilazione avverrà secondo il seguente schema:
- Fino a Euro 200,00 nessuna rateizzazione;
 - Da Euro 200,01 ad Euro 1.000,00 massimo 6 rate mensili
 - Da Euro 1.000,01 ad Euro 5.164,57 massimo 12 rate mensili
 - Oltre Euro 5.164,57 massimo 18 rate mensili
- VI. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è in ogni caso subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- VII. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio delle procedure esecutive.
- VIII. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai puniti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà mai più usufruire di altre rateizzazioni.
- IX. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
- X. I provvedimenti di rateizzazione devono essere disposti in tre copie, una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il Concessionario della riscossione.
- XI. In tutti i casi le spese dovute al Concessionario per le attività svolte devono essere preventivamente rimborsate o versate allo stesso. Le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca e del fermo sono carico del contribuente.
- XII. E' possibile concedere una dilazione degli importi iscritti a ruolo fino ad un massimo di rate 48(quarantotto) subordinando tale concessione al pagamento anticipato del 20% di quanto iscritto a ruolo (invece del 30%) e con importi mensili pari ad un massimo del 20% del reddito mensile familiare per coloro che hanno un reddito familiare, esclusi redditi da fabbricati, inferiori a Euro 12.000,00 annui

Art. 21: Modalità dei rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente verranno effettuati, previa istanza del contribuente, entro i termini di legge.

Art. 22: Funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale, che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.L.507/93, compreso quello di accordare dilazioni di pagamento nei limiti e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 23: Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di sanzioni per violazione alle norme di carattere tributario, nonché gli interessi stabiliti dalla legge.

2 La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio del 2008.
2. Il presente regolamento abroga ogni precedente regolamento in materia, compreso quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 77 del 22/12/1998.

**Elenco delle principali disposizioni
richiamate nel commento al testo modificato**

Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507

Art. 59, comma 2

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del dPR. 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrata sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 61, comma 3 bis, introdotto dall'art. 3, comma 68, lett. b), L. 28.12.1995, n. 549

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 62, comma 2

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 62, comma 3, ultimo periodo

3. [...]. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Art. 62, comma 4

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 63, comma 2

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

Art. 63, comma 4, abrogato dall'art. 2, D.L. 25.11.1996, n. 599

4. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Esenzione a favore delle case coloniche

Art. 12 bis D l. 20.6.1996, n. 323

1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Regime delle aree scoperte

Art. 2, comma 4 bis, Dl 25.11.1996, n. 599, nel testo modificato dall'art. 6 Dl. 29.9.1997, n. 328

4 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

Art. 1, comma 3, Dl. 26.1.1999, n. 8

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto - legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.